

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 novembre 1965.

CONIGLIO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 16 dicembre 1965, Registro n. 1 foglio n. 118.

DECRETO PRESIDENZIALE 23 dicembre 1965
139/A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del R. Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 17 aprile 1965, n. 8, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di assegnare la somma di L. 10.000.000 al cap. n. 49 « Spese di beneficenza », dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, « Presidenza della Regione ».

Considerato che il cap. n. 84, « Fondo di riserva per le spese impreviste », dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrenza disponibilità;

DECRETA

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 è autorizzata una prelevazione di L. 10.000.000 che si assegna al capitolo n. 49, « Spese di beneficenza », dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, « Presidenza della Regione ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 23 dicembre 1965.

CONIGLIO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 28 dicembre 1965, Reg. n. 1, fg. n. 128.

DECRETO PRESIDENZIALE 17 settembre 1965,
(1230)

Convalida del decreto 20 giugno 1956, concernente la dichiarazione di interesse pubblico della collina di Paternò.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica

istruzione del 20 giugno 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 9 luglio 1956, con il quale, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona della collina di Paternò, sita nell'ambito del comune di Paternò, delimitata a nord dalla strada di San Marco e dalla strada Failla, ad est dalla piazza Santa Barbara e dalla strada provinciale Tre Fontane ed a sud-ovest dalla ferrovia Catania-Regalbuto.

Considerato che in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

DECRETA

Art. 1

E' convalidato il decreto del Ministro della pubblica istruzione emesso in data 20 giugno 1956, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico e, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della richiamata legge, la zona descritta in premessa, perchè, oltre a costituire con la torre medioevale, la Chiesa Santa Maria dell'Alto e l'ex Cenobio di San Francesco, unitamente all'ambiente circostante, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere quel caratteristico complesso.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 3

La Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia orientale provvederà all'affissione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto all'albo comunale del Municipio di Paternò entro un mese dalla sua pubblicazione; curerà, altresì, che il Comune anzidetto tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale.

Art. 4

La Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia orientale comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana all'albo del detto comune.

Palermo, 17 settembre 1965.

CONIGLIO

DECRETO PRESIDENZIALE 17 settembre 1965,
(1231)

Convalida del decreto 25 ottobre 1957, concernente la dichiarazione di interesse pubblico di una zona del Comune di Zafferana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 dell'8 novembre 1957, con il quale, ai sensi del-

la legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona sita nell'ambito del Comune di Zafferana, antistante la piazza Umberto I;

Considerato che, nell'attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1957, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

DECRETA

Art. 1

E' convalidato il decreto del Ministro della pubblica istruzione emesso in data 25 ottobre 1957, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico e, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della richiamata legge, la zona descritta in premessa, sita nel Comune di Zafferana, indicata in catasto ai fogli di m. 19 e 21, coi mappali numeri: 208, 749, 188, 189, 190, 69, 70, 45, 171, 172, 620, 165, 167, 168, 164, 163, 160, 161, 162, 166, 157, 159, 169, 170, 18, 9, 6, 333, 324, 5, 320; numeri 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 34, 83, 85, 78, 79, 80, 81, 82, 98, 99, 100, 101, 77, 75, 73, 71, 88, 92, 104, 356, 327, 335, 89, 328, 365, 364, 354, 338, 97, 91, 93, 72, 94, 96, 90, 51, 343, 95, 267, 266, 268, 265, 263, 264, 246, 244, 883, 262, 288, 287, 299, 290, 295, 296, 297, 292, 298, 201, 311, 202, e parte dei numeri: 1, 325, 320, 321, 5, 2, 31, 327, 3, 322, 323, 15, 34, 16, 331, 23, 86, 87, 103, 359, 100, 102, 107, 106, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 200, 311, 202, perchè la zona predetta « costituisce, con la piazza Umberto I, un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere un incomparabile panorama che va da Taormina ad Acireale.

Art. 2

L'autolinea di cui all'art. 1 sarà esercitata dalla ditta Autoservizi Russo con le medesime condizioni e modalità attualmente previste nel relativo disciplinare di concessione ed eventuali atti aggiuntivi, che qui si intendono interamente richiamati.

Art. 3

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti per la Sicilia provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed invierà a questa Amministrazione copia aggiornata del relativo disciplinare di concessione.

Palermo, 16 settembre 1965.

NICOLETTI

DECRETO PRESIDENZIALE 17 settembre 1965, (1232)

Convalida del decreto 30 ottobre 1957, concernente la dichiarazione di interesse pubblico di una zona del Comune di Mascali.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

istruzione del 30 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana numero 280 del 13 novembre 1957, con il quale, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona sita nell'ambito del Comune di Mascali, contrada Calvario, posta a valle della strada panoramica Puntalazzo Sant'Alfio, delimitata ad ovest dalla suddetta strada, a sud dal confine del Comune di Sant'Alfio, ad est dalla zona a valle, della larghezza di 50 metri oltre la vecchia strada Monteleonati e via Giardiula, ed a nord dalla via Umberto I;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

DECRETA

Art. 1

E' convalidato il decreto del Ministro della pubblica istruzione emesso in data 30 ottobre 1957 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 13 novembre 1957, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona indicata in premessa, delimitata ad ovest dalla nuova strada Sant'Alfio Puntalazzo, a sud dal confine del Comune di Sant'Alfio, ad est dalla zona a valle, della larghezza di 50 metri, oltre la vecchia strada Monteleonati e via Giardiula, ed a nord dalla via Umberto I, perchè la detta zona « oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dei quali si può godere la vista del versante orientale dell'Etna, attraverso vigneti che scendono verso il mare, il panorama che va da Taormina, con la visione dei massicci calabresi nello sfondo, a Riposto, Torre Archirafi ed oltre verso Acireale ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 3

La Soprintendenza ai monumenti della Sicilia orientale provvederà all'affissione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto all'albo comunale del Municipio di Mascali entro un mese dalla sua pubblicazione; curerà, altresì, che il Comune anzidetto tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale.

Art. 4

La Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia orientale comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale della Regione all'albo del predetto comune.

Palermo, 17 settembre 1965.

Errata - Corrige**Presidenza****Decreto Presidenziale 17 settembre 1965 (1231).**

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 31 dicembre 1965, parte prima, a pagina 1594, prima colonna, dall'art. 2 fino alla firma del decreto presidenziale 17 settembre 1965 (1231) concernente la dichiarazione di interesse pubblico di una zona del comune di Zafferana, leggasi come segue:

« Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 3

La Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale curerà che il comune di Zafferana provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto nell'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione; curerà, altresì, che il comune anzidetto tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale.

Art. 4

La Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa all'albo del detto comune.

Palermo, 17 settembre 1965.

CONIGLIO »

La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è divisa in tre parti:

la *prima* contiene le leggi, gli atti aventi forza di legge ed i regolamenti della Regione; i decreti del Governo regionale e quelli emanati dal Presidente quale rappresentante della Regione; gli altri decreti del Presidente e quelli degli Assessori regionali, di cui sia prescritta la pubblicazione; le circolari esplicative dei provvedimenti del Governo regionale; gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Regionale e gli estratti delle sentenze della Corte Costituzionale e dell'Alta Corte per la Regione Siciliana;

la *seconda* contiene gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione, e, su richiesta degli interessati, gli annunci e gli avvisi di cui sia obbligatoria la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

la *terza* contiene gli annunci e gli avvisi legali e quelli liberamente richiesti dagli interessati; e sostituisce a tutti gli effetti i Fogli degli annunci legali delle Province (art. 15 decreto legislativo Capo Provv. Stato 25 marzo 1947, n. 204).

I fascicoli della Gazzetta sono in vendita presso le seguenti edicole e librerie:

AGRIGENTO: libr. Andrea Nastro dei F.lli Chiaravello, via Atenea, 180;
 CALTANISSETTA: libr. Salvatore Sciascia, corso Umberto, 117-119;
 CATANIA: libr. Orazia Musumeci, via Caronda, 16-18;
 ENNA: cartolibr. Marina Stella, via Roma, 340;
 FIRENZE: libr. dello Stato, via Cavour, 46-r;
 MESSINA: libr. Vincenzo Ferrara, viale S. Martino, 86;
 MILANO: libr. dello Stato, Galleria Vitt. Emanuele, 3;
 libr. Pirola, via F. Cavallotti, 16;

NAPOLI: libreria dello Stato, via Chiaia, 5;
 PALERMO: libr. Flaccovio, via R. Settimo, 37; libr. Trinacria, via M.se Villabianca, 25; edicola Interno Stazione Centrale; edicola Lo Cicero, piazza Politeama;
 RAGUSA: libr. Flaccavento, via M. Rapisardi, 99;
 ROMA: libr. dello Stato, piazza Verdi, 10; via del Tritone, 60-62; via XX Settembre (Ministero del Tesoro);
 SIRACUSA: « Casa del libro », via Maestranza, 20;
 TRAPANI: cartolibr. Pons, Piazza Scarlatti.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E DI VENDITA*Parte I*

Abbonamento annuo	L. 2.500
» semestrale	» 1.500
» trimestrale	» 800

Parti II e III

Abbonamento annuo	L. 2.500
» semestrale	» 1.500
» trimestrale	» 800

Eestero: il doppio

I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

L'importo deve essere versato sul **conto corrente postale n. 7/3906** intestato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

PREZZO DEL PRESENTE FASCICOLO L. 60

I fascicoli arretrati costano il doppio

Si richiedono all'Amministrazione (via Agrigento, 5)

Sped. in abb. post. - Gruppo II

NORME PER LE INSERZIONI*nelle parti II e III*

Gli annunci e gli avvisi devono essere inviati all'Amministrazione della Gazzetta (via Agrigento, 5) in duplice esemplare di cui uno in carta bollata da L. 400, unitamente alla ricevuta o all'attestazione del versamento dell'importo dell'inserzione secondo la tariffa seguente:

Avvisi giudiziari: titolo L. 750, testo L. 350 a rigo o spazio di rigo dattiloscritto su carta bollata o uso bollo.

Ogni altro avviso: titolo L. 1.500, testo L. 500 a rigo o spazio di rigo dattiloscritto su carta bollata o uso bollo.

L'importo, aumentato dell'8% per I.G.E. e tassa di bollo deve essere rimesso esclusivamente mediante versamento sul **conto corrente postale n. 7/3906** intestato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Non si dà corso alle inserzioni prive della ricevuta o della attestazione del versamento, nè a quelle recanti avvisi di riunioni o di aste, che non pervengano almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione o per l'asta.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1937.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente alla piazza Umberto I, sita nell'ambito del comune di Zafferana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1933, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1307, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 maggio 1933 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente alla piazza Umberto I, sita nell'ambito del comune di Zafferana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 3 della predetta legge, all'albo del comune di Zafferana;

Riconosciuto che la zona protetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce, con la piazza Umberto I, un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere un incomparabile panorama che va da Taormina ad Acireale;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Zafferana, comprendente gli immobili segnati in catasti del comune di Zafferana ai fogli di mappa nn. 19 e 21, coi cappali numeri: 206, 749, 188, 189, 190, 69, 70, 45, 171, 172, 829, 165, 167, 168, 164, 103, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 18, 9, 8, 238, 324, 5, 320, nn. 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 31, 33, 35, 78, 79, 86, 81, 82, 98, 99, 100, 101, 77, 75, 73, 72, 71, 88, 82, 104, 336, 327, 335, 39, 328, 365, 384, 384, 338, 97, 91, 93, 94, 96, 60, 61, 343, 95, 287, 296, 298, 365, 363, 284, 210, 214, 983, 282, 288, 287, 280, 286, 296, 290, 297, 292, 298, 297, 311, 292, e parte dei numeri 1, 225, 230, 231, 5, 2, 31, 327, 8, 222, 333, 15, 34, 16, 331, 24, 84, 87, 103, 359, 100, 102, 107, 106, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 206, 311, 209, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 20 giugno 1933, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1307, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania, entrerà che il comune di Zafferana provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altro copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona viscolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catania

Verbale n. 20 della seduta del 25 maggio 1933

L'anno millenovecentotrentacinque, il giorno ventisei, ore dodici e mezzo del mese di maggio 1933, ore diciassette nei locali della Soprintendenza ai monumenti di Catania, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

2) Zafferana - Vignolo panoramico zona adiacente alla piazza Umberto I.

(Omissis).

All'ora diciassette e trenta il presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione per primo l'argomento di cui si è all'ordine del giorno, cioè il vignolo panoramico della zona adiacente alla piazza Umberto I di Zafferana.

Il sindaco del comune di Zafferana ha presente che dalla piazza Umberto I protesa a dominio del versante orientale dell'Etna, si gode un incomparabile panorama, che va da Taormina ad Acireale, e che è degno di essere protetto. (V. annessa planimetria).

La Commissione, ritenendo che dalla piazza di Zafferana alla spiaggia vi è una distanza in linea retta di circa km. 8,500 e che la pendenza media del terreno adiacente risulta percorsa da metri 253 : 8,500 = 6,9 %, si propone di limitare il diritto di fabbricare nella zona compresa dentro la poligonale X - A - B - C - D - E - F - G - H - I, al solo pianterreno (o rex de chaussée) purché il tetto o la terrazza di esso pianterreno non superi in altezza la retta V M (rispetto parallela con la pendenza dell'8,5 % secondo la normale alla linea frontale della piazza; e di circa il 5 % secondo la visuale diagonale a 45° gradi, visuale che partendo dall'occhio dell'osservatore situato sul limite est della piazza, va ad incontrarsi in zona adiacente a circa metri 1500 prima del mare).

La particella asservita (compresi le case in esso esistenti) sono le seguenti ricadenti nei fogli mappali numeri 19 e 21 di Zafferana: 206, 749, 188, 189, 190, 69, 70, 45, 171, 172, 829, 165, 167, 168, 164, 103, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 18, 9, 8, 238, 324, 5, 320, n. 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 31, 33, 35, 78, 79, 86, 81, 82, 98, 99, 100, 101, 77, 75, 73, 72, 71, 88, 82, 104, 336, 327, 335, 39, 328, 365, 384, 384, 338, 97, 91, 93, 94, 96, 60, 61, 343, 95, 287, 296, 298, 365, 363, 284, 210, 214, 983, 282, 288, 287, 280, 286, 296, 290, 297, 292, 298, 297, 311, 292, e parte dei numeri 1, 225, 230, 231, 5, 2, 31, 327, 8, 222, 333, 15, 34, 16, 331, 24, 84, 87, 103, 359, 100, 102, 107, 106, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 206, 311, 209, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 20 giugno 1933, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

(Omissis).

Constatato che la piazza Umberto I di Zafferana costituisce un punto di belvedere; constatato che le costruzioni che potrebbero sorgere nella zona adiacente alla piazza sarebbero di impedimento alla libera visuale del panorama che si gode dalla piazza, data la non accentuata pendenza del terreno (che risulta in media di metri 6,9 % su una distanza di km. 8,500 dal mare).

Decide all'unanimità di sottoporre a vignolo ai sensi della legge 20 giugno 1933, n. 1497, art. 1, comma 4, tale zona compresa nei suddetti limiti.

(Omissis).

(6199)

ZAFFERANA